

NOVITA' LEGISLATIVE

Aprile 2014

sommario	1. Obbligo di POS - proroga	pag. 2
	2. Pubblica amministrazione (PA) e fattura in formato digitale	pag. 2
	3. Sospensione ritenuta sui bonifici esteri	pag. 3
	4. Locazioni abitative e contanti	pag. 4
	5. Antiriciclaggio – banconote da 200 e 500 euro	pag. 4
	6. Inail proroga	pag. 4
	7. Cedolare secca – affitti a canone concordato	pag. 5
	8. Omesso versamento IVA – Sentenza Corte Costituzionale	pag. 5
	9. Black list – San Marino	pag. 5

1 OBBLIGO DI POS – PROROGA

In sede di conversione del decreto milleproroghe (D.L. n. 150/2013), è stato inserito il comma 15-bis all'articolo 9 che proroga il termine a partire dal quale i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi, anche professionali, sono obbligati ad accettare pagamenti anche attraverso carte di debito.

Prima che intervenisse la proroga, nella Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2014, n. 21, era stato nel frattempo pubblicato il decreto del ministro dello Sviluppo economico datato 24 gennaio 2014, attuativo dell'ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito. Tale regolamento, tenuto conto degli effetti della particolare disciplina ed il rilevante numero dei soggetti potenzialmente destinatari della stessa, aveva individuato un limite minimo di acquisto, pari a trenta euro.

Salvo quindi ulteriori proroghe a partire dal 30 giugno 2014 chi effettua attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali dovrà accettare (per importi pari o superiori a 30 euro) anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito (non di credito) e quindi dovrà installare un POS (Point of sale) presso il proprio punto vendita, ufficio o mezzo ambulante.

2 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (PA) E FATTURA IN FORMATO DIGITALE

A partire dal 6 giugno 2014 entra in vigore l'obbligo di emettere le fatture in modalità elettronica verso i ministeri e le loro ripartizioni, le agenzie fiscali e gli enti e le casse di previdenza.

A partire dal 6 giugno 2015 l'obbligo delle fatture in formato digitale si estenderà alle altre amministrazioni pubbliche (comprese le amministrazioni locali).

A partire da queste date e verso gli enti prima elencati non sarà più possibile inviare fatture cartacee e, se inviate in questa forma, il destinatario non potrà gestirle né pagarle fino a che non gli venga spedita in modalità elettronica.

Il nuovo obbligo è disciplinato in dettaglio dal D.M. n. 55/2013 che prevede:

- l'invio della fattura con un determinato formato XML (eXtensible Markup Language);
- la sottoscrizione digitale della fattura mediante l'apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura;
- l'invio della fattura tramite il Sistema di interscambio (Sdi), sistema istituito da Sogei sotto la vigilanza dell'Agenzia delle Entrate;

- che la trasmissione delle fatture sia vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura (codice riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

Le specifiche tecniche del Sistema di interscambio sono consultabili sul sito www.fatturapa.gov.it.

Il legislatore ha considerato un termine transitorio di tre mesi che consente agli uffici di gestire tutte le fatture che sono state emesse prima dell'entrata in vigore dell'obbligo vale a dire, con riguardo alla prima scadenza, prima del 6 giugno 2014.

Pertanto, come chiarisce la circolare n.1 del 31 marzo 2014 se il fornitore emette la fattura prima del 6 giugno 2014, l'ente che la riceve può continuare per un periodo di 3 mesi (dal 6 giugno al 6 settembre 2014) a trattarla secondo le precedenti modalità e quindi la potrà correttamente liquidare e pagare senza incorrere nel divieto.

3 SOSPENSIONE RITENUTA SUI BONIFICI ESTERI

L'Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 19 febbraio 2014 ha sospeso fino al 30 giugno 2014 l'applicazione automatica da parte degli intermediari finanziari, della ritenuta del 20% sui flussi finanziari dall'estero. Gli eventuali acconti già trattenuti dagli intermediari saranno rimessi a disposizione degli interessati.

Si ricorda che tale obbligo era stato introdotto a partire dal 1° febbraio 2014 e riguardava i bonifici in arrivo dall'estero alle persone fisiche.

In base a tale normativa gli intermediari finanziari dovevano operare una ritenuta d'acconto del 20% su qualsiasi bonifico estero in entrata percepito da una persona fisica. La ritenuta non si applicava però alle persone fisiche che ricevevano bonifici nell'ambito della propria attività d'impresa o di lavoro autonomo a patto che il beneficiario del bonifico esibisse all'intermediario finanziario un'apposita certificazione.

4 LOCAZIONI ABITATIVE E CONTANTI

Dietro front sul divieto del contante per il pagamento dei canoni di locazione di unità abitative. La Legge di stabilità 2014 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fossero corrisposti obbligatoriamente, quale ne fosse l'importo, in forme e modalità che escludessero l'uso del contante e ne assicurassero la tracciabilità.

Il Dipartimento del Tesoro del MEF con la nota prot. DT 10492/2014 ha chiarito invece che è ancora possibile pagare in contanti gli affitti abitativi fino a 999,99 euro, sanando di fatto la situazione anche per quei proprietari che avessero ricevuto il canone in denaro a partire dal 1° gennaio 2014.

5 ANTIRICICLAGGIO – BANCONOTE DA 200 E 500 EURO

A partire dal 1° gennaio 2014 è entrato in vigore l'obbligo da parte degli intermediari finanziari (banche, poste, istituti di pagamento, fiduciarie eccetera) di effettuare una verifica rafforzata ai propri clienti, che effettuano depositi, prelievi e operazioni di pagamento, per importi unitari superiori a 2.500 euro, nel caso che tale limite sia superato utilizzando banconote di grosso taglio (200 euro e 500 euro). Quindi, dovranno essere adottate le misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, ad esempio, per un versamento di 3mila euro, utilizzando sei banconote da 500 euro, mentre non dovrà essere adottata una verifica rafforzata se vengono usate cinque banconote da 500 euro e cinque da 100 euro.

6 INAIL PROROGA

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.74 del 29 marzo 2014 la legge n. 50/2014 di conversione del D.L. n. 4/2014.

Tale norma prevede, tra l'altro, il differimento dal 16 febbraio 2014 al 16 maggio 2014 del termine sia per il versamento del premio INAIL, sia per la presentazione dell'autoliquidazione INAIL 2013/2014.

7 CEDOLARE SECCA – AFFITTI A CANONE CONCORDATO

Il decreto legge 28 marzo 2014 n. 47 ha previsto la riduzione al 10%, per il quadriennio 2014 – 2017, dell'aliquota della cedolare secca sugli affitti in relazione ai contratti a canone concordato.

Al riguardo si deve rammentare che l'aliquota applicabile alle locazioni con canone concordato era stata fissata dal D.Lgs. n. 23/2011 al 19%. Successivamente: a) il D.L. n. 102/2013 ha previsto la riduzione dell'aliquota dal 19% al 15%; b) il D.L. n. 47/2014 ha ridotto l'importo dell'aliquota dal 15% al 10%.

Di conseguenza si ha che per il periodo d'imposta 2011 e 2012 l'aliquota è del 19%; per il periodo 2013 l'aliquota è del 15%, mentre per i periodi 2014, 2015, 2016 e 2017 l'aliquota è del 10%.

8 OMESSO VERSAMENTO IVA – SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE

Con la sentenza n. 80 dell'8 aprile 2014, la Corte Costituzionale ha stabilito che non è reato l'omesso versamento dell'IVA fino all'importo annuo di euro 103.291,38 per i fatti commessi entro il 17 settembre 2011. La Corte ha ravvisato che la soglia di punibilità di euro 50.000,00, nel quadro normativo all'epoca in vigore, era lesiva del principio di uguaglianza in quanto irragionevole ed inferiore rispetto ad altre fattispecie penali di maggiore gravità.

La Consulta, quindi ha dichiarato illegittimo l'art. 10-ter, D.L. n. 74/2000, nella parte in cui, per fatti commessi sino al 17/09/2011, punisce l'omesso versamento dell'IVA dovuta in base alla relativa dichiarazione annuale per importi non superiori, per ciascun periodo di imposta, a 103.291,38 euro.

9 BLACK LIST – SAN MARINO

Il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2014 ha eliminato la Repubblica di San Marino dall'elenco degli Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato con effetto dal 24 febbraio 2014.

Ne consegue che da tale data viene meno l'obbligo di ricomprendere le operazioni effettuate con le imprese di San Marino nel Modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in paesi a fiscalità privilegiata (c.d. comunicazione black list).